



TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

Seconda Sezione Civile, Procedure Concorsuali ed Esecuzioni Forzate

Il giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

avente ad oggetto l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di:

██████████ nato a ██████████; il ██████████ residente in ██████████
██████████ (C.F.: ██████████);

visto il ricorso con cui la sopraindicata persona fisica ha chiesto la liquidazione del suo patrimonio ex artt. 14 ter e segg. l. n. 3/12, come modificata dal d.l. n. 179/12, convertito dalla legge n. 221/12;

vista la relazione integrativa depositata dal ricorrente;

vista la documentazione allegata;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della procedura in quanto:

- questo giudice è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9, comma 1 l. n. 3/12 e succ. mod., essendo il debitore residente in ██████████ Comune compreso nel circondario del Tribunale;

- il debitore non è soggetto alle disposizioni sul fallimento ai sensi dell'art. 1 L.F., poiché:

- ✓ si tratta di persona fisica – imprenditore individuale, che ha svolto dall'anno 2018 e svolge la propria attività di artigiano in regime di contabilità semplificata, avvalendosi, in particolare, del c.d. regime forfetario;



✓ sulla base delle risultanze documentate ed illustrate dalla difesa del debitore in relazione agli esercizi di riferimento, è stato fondatamente dimostrato, nel lasso di tempo contemplato dal legislatore, il mancato superamento di tutte le soglie di fallibilità di cui all'art.1 L.F. cit.;

- il debitore non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;

- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento, come risulta dall'esistenza di: inadempimenti, dichiarazioni confessionarie, accertamenti svolti dall'Organismo di Composizione della Crisi, le cui mansioni sono svolte dal professionista nominato ex art. 15, comma 9 l. n. 3/12, circostanze che dimostrano come il debitore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;

- nella domanda è contenuto l'inventario dei beni del debitore ed alla stessa è allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, il cui contenuto è conforme alle previsioni di legge;

- l'organismo di composizione della crisi ha dato notizia della domanda agli uffici fiscali ed all'agente della riscossione;

- è stato possibile ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

- è emerso che negli ultimi cinque anni il debitore non ha posto in essere atti dispositivi del patrimonio;

tenuto conto che, in accoglimento della relativa proposta formulata dal ricorrente, appare opportuno escludere dalla procedura di liquidazione del patrimonio il reddito mensile percepito per l'attività di lavoro autonomo svolta, avuto riguardo al suo ammontare, contenuto nei limiti di quanto necessario per il sostentamento proprio e della famiglia (come si evince anche dalla relazione particolareggiata dell'OCC);

considerato che, a tenore dell'art. 14-quinquies, comma 2, l. n. 3 del 2012, nella procedura di liquidazione del patrimonio "Con il decreto di cui al comma 1 il giudice: a) (...); b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore" (art. 14-quinquies, comma 2);

rilevata l'imprecisa l'indicazione normativa di estensione del blocco delle azioni esecutive "sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo", posto che, difettando nella



struttura del procedimento qualsivoglia provvedimento di omologa della liquidazione, il blocco non può che investire tendenzialmente la durata dell'intera procedura concorsuale;

valutato che, a fronte della norma evocata, l'art. 14-novies, comma 2, subordina l'operatività effettiva del blocco in parola alle determinazioni del liquidatore, escludendo la legittimità di sospensioni tout court delle procedure esecutive in atto e facendo salva, piuttosto, la facoltà dell'organo concorsuale di subentrarvi subitaneamente, rinunciando ad avocare la vendita in sede concorsuale;

considerato che la norma in esame prevede in particolare che "Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi", secondo un meccanismo che mutua a pieno quello contenuto nell'art. 107, comma 6, l. fall.;

ritenuto che lo schema procedimentale sia teso ad economicizzare i mezzi processuali in un contesto contrassegnato dal dissesto, di modo che il liquidatore possa evitare di disperdere quelli già adoperati e finanziariamente sostenuti dai creditori, potendosi detto organo concorsuale limitarsi a sfruttarne l'epilogo liquidatorio delle esecuzioni individuali, anche al fine di incassare il ricavato della vendita già in programma, per distribuirlo nella sede concorsuale;

ritenuto che la ratio della previsione sia quella di consentire al liquidatore di sostituirsi senza soluzione di continuità al creditore procedente;

considerato, segnatamente, che quello del liquidatore non è un vero e proprio intervento nella procedura esecutiva, venendo in rilievo la sua sostituzione automatica al creditore procedente, sostituzione dalla quale egli può sottrarsi, se del caso scegliendo di far dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione in atto

P.Q.M.

letto l'art. 14 quinquies l. n. 3/12 e succ. mod.;

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione del patrimonio di:

[redacted] nato a [redacted]; il [redacted], residente in [redacted]
[redacted], via [redacted] (C.F.: [redacted]);

STABILISCE

di escludere dalla procedura di liquidazione del patrimonio quanto percepito mensilmente dal ricorrente per l'attività di lavoratore autonomo svolta;

visto l'art. 15, comma 8, l. n. 3/12 e succ. mod.



NOMINA

liquidatore il dott. Andrea Gabrieli che, per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

DISPONE

- che il liquidatore si occupi, per quanto di pertinenza, di verificare lo stato della procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Bergamo, al fine di eventualmente subentrarvi ex art. 14-novies, comma 2;
- sin d'ora, per il diverso caso in cui il liquidatore dovesse optare per la presentazione di un'istanza di improcedibilità della stessa ai sensi dell'art. 14-novies l. n. 3 del 2012, la sospensione del procedimento anzidetto;
- che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari od esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

quanto ai beni che verranno liquidati nel presente procedimento

DISPONE

che il liquidatore:

- proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 sexies L.n.3/2012,
- provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L.n.3/2012;
- predisponga un programma di liquidazione ex art.14 novies L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario;

ORDINA

che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Bergamo;

ORDINA

che, nel caso in cui nel patrimonio del debitore vi siano beni immobili o beni mobili registrati, il presente decreto venga trascritto, a cura del liquidatore.

Così deciso in Bergamo, il giorno 22 aprile 2020.



Il giudice

dott. Giovanni Panzeri

